

705/21 Immobili delle scuole paritarie: vita dura per l'esenzione Imu

di *Luca Caramaschi*

Continua in giurisprudenza la “battaglia” sulla corretta interpretazione dell'**esenzione Imu** in capo alle **scuole paritarie**.

È infatti dello scorso **4 maggio 2021** la [sentenza n.11651](#) con la quale la **Suprema Corte di Cassazione** è tornata a pronunciarsi affermando che l'**agevolazione** consistente, appunto, nell'esenzione Imu **va riconosciuta solo se la retta pagata** rappresenta un **contributo simbolico inidoneo pertanto a integrare la remunerazione** del servizio fornito, in quanto decisamente inferiore ai costi di gestione.

Occhi quindi puntati sulle **modalità di svolgimento dell'attività**, nel presupposto che comunque sia verificata la **sussistenza dell'elemento soggettivo** alla base dell'agevolazione (e cioè che il **diretto utilizzatore** del bene immobile sia l'ente non commerciale che svolge l'attività di **scuola paritaria**).

Il tema peraltro non è nuovo e coinvolge, in generale, molti casi di attività svolte in **convenzione con la Pubblica Amministrazione** ed in relazione alle quali **una parte del corrispettivo richiesto all'utente viene “integrata” con contributi provenienti, appunto, dalla stessa P.A.**

Già nel 2018, per restare su anni recenti, l'ottava sezione della **CTR Lombardia**, con la **sentenza n. 4400 del 18 ottobre**, ha affermato che non può essere contestata l'**esenzione Ici/Imu** ad un **ente non commerciale** che svolge attività di **scuola dell'infanzia** sulla base di **accordi con l'amministrazione comunale** che prevedono l'erogazione di **contributi in conto gestione** oltre a **vincoli sulle tariffe** in ragione delle **fasce di reddito delle singole famiglie** degli iscritti alla scuola.

Ed è proprio l'esistenza di **vincoli ispirati ad un principio di solidarietà** che impedirebbe all'ente una gestione concorrenziale, fatto che giustifica il riconoscimento dell'esenzione.

Con riferimento ai **contributi in convenzione**, inoltre, secondo i giudici regionali la loro erogazione contribuirebbe a realizzare i medesimi **obiettivi** perseguiti dall'amministrazione comunale con la gestione diretta della scuola.

Nonostante le descritte **argomentazioni espresse** in sede di giurisprudenza di merito, di diverso avviso pare la Corte di Cassazione che a più riprese giudica le stesse **non sufficienti a riconoscere l'esenzione**.

Si parte con la **sentenza n. 3528/2018** nella quale la **Corte di Cassazione** ha stabilito che gli enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento delle imposte locali per il mero fatto di essere **accreditati o convenzionati con la pubblica amministrazione**.

La sottoscrizione di una **convenzione con l'ente pubblico**, infatti, **non garantisce** che l'attività venga svolta in forma **non commerciale** e che i compensi richiesti siano **sottratti alla logica del profitto**.

In tali situazioni, pertanto, al fine di valutare l'esenzione, si dovranno verificare con molta attenzione le **caratteristiche dell'attività** svolta dall'ente non commerciale, non essendo sufficiente limitarsi alla verifica dell'esistenza di una **convenzione** con la pubblica amministrazione.

In sintonia con la sentenza testé citata si rinviene anche l'**ordinanza n. 10754/2017** con la quale, sempre la Cassazione afferma che le **scuole paritarie** sono soggette al pagamento dei tributi locali, e quindi non godono dell'esenzione, se l'attività non viene svolta a titolo gratuito o dietro richiesta di una **somma simbolica**.

Più di recente, la Suprema Corte, con l'**ordinanza n. 10124/2019** ha aggiunto un ulteriore e forse decisivo “tassello” alla tesi che **nega l’esonazione dai tributi locali in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività in convenzione** (qui si tratta dell’**ambito sanitario** ma le considerazioni espresse sono certamente estensibili al caso in commento). Con detta ultima pronuncia dei giudici di legittimità viene infatti **sconfessata** la posizione assunta dal Ministero Economia e Finanze con l'**articolo 4, comma 2, D.M. 200/2012** (che riprende i concetti espressi con precedente **circolare n. 2/DF/2009**), che ha ritenuto sempre svolte con **modalità non commerciali** le attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con la P.A.

Tale provvedimento, infatti, afferma la Cassazione, **non ha valore di legge**, andando quindi al di là dei suoi poteri, posto che l'**articolo 91-bis D.L. 1/2012** di cui il D.M. 200/2012 ne contiene l’attuazione, non demanda allo stesso la **definizione del concetto di “modalità non commerciali”** ma unicamente l’individuazione delle **modalità di calcolo nei casi di utilizzazione mista di un immobile**.

Riproponendo i principi espressi nella sentenza, la Cassazione afferma che rientra nella nozione di **attività svolta con modalità commerciali** qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro **pagamento**, da parte dell’utente o di altri (compreso lo Stato, le Regioni o altre Pubbliche Amministrazioni), di un **corrispettivo funzionale** ed adeguato alla copertura dei costi e alla **remunerazione** dei fattori di produzione.

Per contro, **non è commerciale** l’attività di prestazione di servizi che vengano offerti **gratuitamente**, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o **contributi meramente simbolici** o comunque radicalmente inferiori a costi di produzione.

Principi che secondo la Cassazione vanno applicati anche alle attività (sanitarie) **convenzionate**.

E ancora la **Cassazione**, con la **sentenza n. 28578/2020** afferma che, ai fini del riconoscimento dell’esonazione, **“a fare il discrimine è la retta”**.

A conferma poi che l’elemento da tenere in considerazione per valutare l’esonazione è sempre e comunque la **modalità di svolgimento dell’attività**, è pure ritornata ad inizio 2021 la **giurisprudenza di merito**.

In particolare, la **CTR Lazio**, con la **sentenza n. 9/11/2021 del 05.01.2021**, sempre in tema di immobile utilizzato come **sede di scuola paritaria**, ha evidenziato come l’esonazione Imu spetti nel caso in cui il **corrispettivo annuo per la frequenza** è **“significativamente inferiore rispetto al costo medio per studente pubblicato dal Miur”**. Nel caso specifico, infatti, era emerso che le **rette** pagate dagli allievi della scuola paritaria gestita dall’ente religioso era di 1.900 euro annui, a fronte di un **costo medio per studente** pubblicato dal Miur ammontante ad euro 5.739,17.

[Immobili delle scuole paritarie: vita dura per l’esonazione Imu - Euroconference News \(ecnews.it\)](https://www.ecnews.it/immobili-delle-scuole-paritarie-vita-dura-per-l-esenzione-imu)